

COMUNE DI IMPRUNETA

STATUTO

Testo adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 13.11.2008, integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 30.09.2010, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 31.01.2019 e integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 30.11.2020

Art. 64 - IL CONTROLLO CONTABILE.....	31
Art. 65 - LA REVISIONE DEI CONTI.....	31

TITOLO VI: I SERVIZI PUBBLICI.....	32
Art. 66 - PRINCIPI GENERALI.....	32
Art. 67 - SCELTA DELLE FORME GESTIONALI.....	32
Art. 68 - INDIRIZZO E CONTROLLO.....	33
Art. 69 - GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA.	33
Art. 70 - CONTRATTO DI SERVIZIO.....	34
Art. 71 - CARTA DEI SERVIZI PUBBLICI.....	34
Art. 72 - L'ISTITUZIONE.....	34
Art. 73 - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE.....	35

TITOLO VII: DISPOSIZIONI FINALI.....	35
Art. 74 - REGOLAMENTI COMUNALI.....	35
Art. 75 - ENTRATA IN VIGORE.....	35

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1

COMUNE DI IMPRUNETA

1. Il Comune di Impruneta è un ente autonomo dotato di proprio Statuto, potere e funzioni secondo i principi stabiliti dalla Costituzione della Repubblica.
2. Il Comune rappresenta la Comunità di Impruneta nei rapporti con le altre istituzioni e soggetti pubblici e privati; favorisce e sostiene ogni iniziativa autonoma dei singoli cittadini, delle famiglie, delle associazioni del volontariato e delle formazioni sociali ed esercita le sue funzioni nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.
3. Il Comune persegue e valorizza ogni forma di collaborazione con gli enti locali.
4. Il Comune riconosce e persegue i valori fondamentali di libertà, giustizia, democrazia, pace, solidarietà, rispetto della dignità personale e dei diritti umani e rispetto dell'ambiente come presupposti irrinunciabili della propria funzione di governo.

Art. 2

AUTONOMIA NORMATIVA

1. Il Comune ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa ed amministrativa.
2. L'autonomia statutaria è esercitata nel rispetto dei principi della Costituzione e dei limiti fissati dalla Legge.
3. L'autonomia regolamentare è esercitata nelle materie di propria competenza, nel rispetto dei principi e dei limiti fissati dalla Legge e dallo Statuto.

Art. 3

TERRITORIO E POPOLAZIONE

1. Il Comune di Impruneta è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori del Capoluogo, dalle frazioni, dai borghi, dagli agglomerati rurali e dal territorio aperto.
2. Si considerano cittadini tutti coloro che sono residenti nel territorio comunale e coloro che con esso abbiano un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio, o di utenza dei servizi.

Art. 4

SEDE COMUNALE

1. Il Comune, con i suoi organi istituzionali, ha sede nel Palazzo comunale del Capoluogo.
2. Gli organi del Comune possono riunirsi nell'ambito del territorio comunale anche in sedi diverse in casi eccezionali e salvo il rispetto del principio della pubblicità.

3. In casi particolari, disciplinati dal Regolamento, il Consiglio comunale può riunirsi anche fuori dal territorio comunale.

Art. 5

STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma.
2. Lo stemma del Comune di Impruneta è così descritto: d'argento, alla croce di calvario di rosso, posta sopra un monte all'italiana di tre cime 2-1, di verde, movente dalla punta; capo d'azzurro a tre pine pendenti d'oro, ordinate in fascia.
3. Il Gonfalone del Comune è della forma prescritta, consiste in un drappo di colore azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento caricato dello stemma sopradescritto con l'iscrizione centrata in argento: "COMUNE DI IMPRUNETA". Le parti di metallo ed i nastri saranno argentati; l'asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.
4. La Giunta comunale autorizza l'uso e la riproduzione di tali simboli con esclusione di fini non istituzionali.

Art. 6

FINALITÀ DEL COMUNE

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria Comunità, ne promuove lo sviluppo e il progresso civile e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani e al soddisfacimento dei bisogni collettivi.
2. Promuove le condizioni per rendere effettivi i diritti di tutta la collettività, così come indicati dalla Carta Costituzionale.
3. Si impegna per la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla piena realizzazione della persona e che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti specialmente ai soggetti più deboli ed emarginati, in particolare per l'attuazione della pari opportunità tra sessi e per l'integrazione sociale degli immigrati, il riconoscimento dei diritti umani e dei diritti civili, come solennemente dichiarati negli atti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
4. Riconosce e promuove i principi fondanti della Unione Europea e favorisce i rapporti tra cittadini e istituzioni comunitarie attraverso un'adeguata informazione sulle iniziative. Si impegna altresì nella diffusione dell'educazione e cultura della cittadinanza europea.
5. Garantisce la partecipazione dei propri cittadini, dei cittadini della Unione Europea, degli stranieri regolarmente soggiornanti singoli e associati, alla vita pubblica locale.
6. Ripudia la guerra e il terrorismo. E' ente operatore di pace, teso a promuovere rapporti di solidarietà e di fratellanza con altre comunità. In questa ottica ricerca e favorisce iniziative di gemellaggi con altri enti locali.
7. Promuove il diritto alla sicurezza e alla protezione sociale in particolare dei minori, il diritto delle persone con disabilità e delle persone anziane ad interventi tesi a garantirne la vita indipendente e la cittadinanza attiva.
8. Ispira la propria azione alla tutela e alla valorizzazione della vita umana della persona, della famiglia fondata sul matrimonio ed al riconoscimento delle altre forme di convivenza ed ispira la propria azione alla valorizzazione sociale della maternità e della paternità,

- assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, promuovendo e realizzando servizi sociali, sanitari ed educativi in modo coordinato con gli altri soggetti che operano sul territorio.
9. Ripudia e contrasta lo sfruttamento minorile in tutte le sue forme.
 10. Promuove e sviluppa in modo particolare e con specifiche ed adeguate iniziative di informazione, sensibilizzazione e partecipazione, anche eventualmente attraverso l'istituzione di organi collegiali, il dialogo con i bambini, gli adolescenti e i giovani ed un loro effettivo coinvolgimento nella vita delle istituzioni e associazioni.
 11. Si impegna a promuovere, sostenere ed incrementare sul piano qualitativo e quantitativo, le iniziative educative, formative e culturali rivolte, in modo esclusivo ai bambini, ai ragazzi, ai giovani, potenziando con il concorso delle altre istituzioni e associazioni locali i servizi educativi permanenti rivolti alle giovani generazioni.
 12. Riconosce e garantisce la libertà religiosa come forma individuale e collettiva per la realizzazione della persona umana.
 13. Riconosce e promuove il valore del dialogo tra popoli, culture e religioni.
 14. Si impegna a promuovere l'accoglienza solidale delle persone immigrate secondo i principi del pluralismo delle culture, del reciproco rispetto e dell'integrazione sociale.
 15. Rifiuta ogni forma di xenofobia e di discriminazione legata all'etnia, all'orientamento sessuale e a ogni altro aspetto della condizione umana e sociale. Ripudia il traffico di esseri umani e contrasta il fenomeno dell'immigrazione clandestina.
 16. Promuove e sostiene iniziative contro la pena di morte, la tortura, la riduzione in schiavitù, le mutilazioni del corpo e ogni altra offesa alla dignità della persona.
 17. Persegue i principi della tutela e della valorizzazione della risorsa ambiente come strumento di sviluppo sostenibile a livello locale. A tal fine promuove l'equilibrato assetto del territorio e concorre, con tutte le istituzioni interessate, a proteggere il patrimonio boschivo, quello idrogeologico, quello paesaggistico, nonché tutte le risorse naturali presenti nelle loro biodiversità vegetali e animali. Riconosce nella realtà eco-ambientale del proprio territorio una ricchezza da salvaguardare concorrendo alla riduzione dell'inquinamento, per la tutela della salute dei cittadini di oggi e del futuro. Riconosce l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico.
 18. Realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione ed attraverso la tutela e la promozione delle proprie risorse umane, ambientali e culturali.
 19. Fa riferimento per i suoi programmi al territorio dell'area metropolitana fiorentina e del Chianti, impegnandosi ad attuare le linee di sviluppo e di valorizzazione economica sociale e culturale scaturite dalla elaborazione comprensoriale.
 20. Riconosce il valore sociale del lavoro, e si impegna per contribuire a rendere effettivo il diritto al lavoro e ad adeguate forme di tutela della dignità dei lavoratori, il diritto alla sicurezza dei luoghi di lavoro, all'istruzione, alla formazione permanente, alla conoscenza. Contrasta, inoltre, ogni forma di lavoro nero.
 21. Tutela e valorizza le produzioni tipiche del proprio territorio (agricole, artigianali etc.).
 22. Persegue la valorizzazione delle tradizioni storiche e popolari tra le quali la millenaria *Fiera di San Luca* e la *Festa dell'Uva*, riconoscendone il valore di aggregazione sociale e culturale di gran parte della popolazione. Riconosce altresì il ruolo dei *Rioni* quali associazioni tradizionalmente costituite: Fornaci, Pallò, Sant'Antonio e Sante Marie.

Art. 7

RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI LOCALI

I rapporti tra il Comune e gli altri livelli istituzionali locali, nell'ambito dei principi e delle competenze fissati dalla Costituzione e dalla Legge, sono improntati al reciproco coordinamento, alla collaborazione ed alla cooperazione nella gestione dei servizi.

TITOLO II: IL PRINCIPIO DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 8

PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa a criteri di economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza e partecipazione secondo modalità previste nel presente Statuto e negli appositi regolamenti comunali.
2. Il Comune garantisce e promuove altresì i diritti e le forme di partecipazione dei cittadini, singoli e associati, all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza, disciplinandone l'esercizio in apposita disciplina regolamentare sulla partecipazione popolare.

CAPO I - LA PARTECIPAZIONE

Art. 9

TITOLARI DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

1. I soggetti titolari dei diritti relativi agli istituti di partecipazione sono:
 - a. i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
 - b. i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che hanno compiuto sedici anni d'età al momento dell'esercizio del diritto;
 - c. i cittadini dell'Unione Europea residenti nel Comune;
 - d. gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune ed iscritti all'anagrafe;
 - e. le persone non residenti che esercitano nel Comune la propria attività di lavoro, studio e domicilio.
2. I soggetti di cui al 1° comma possono esercitare i diritti di partecipazione singolarmente o in forma associata.

Art. 10

SEGNALAZIONI

Il Comune assicura ai cittadini, ordinariamente attraverso l'Ufficio Relazioni con il pubblico che ne rilascia ricevuta, la possibilità di segnalare problematiche relative al territorio comunale.

Art. 11

ISTANZE, PROPOSTE E PETIZIONI

1. I cittadini e le associazioni iscritte all'albo del Comune possono rivolgere istanze, proposte e petizioni agli organi dell'Amministrazione comunale (Consiglio, Giunta e Sindaco) per quanto riguarda le materie di rispettiva competenza.
2. Delle istanze, proposte e petizioni vengono redatti appositi elenchi, inviati mensilmente anche ai capigruppo consiliari.
3. Per le materie di competenza consiliare, la Commissione competente procede all'istruttoria e rimette apposita relazione al Consiglio comunale, con indicazione delle varie posizioni in merito al singolo argomento.
4. Di tale esame e delle decisioni assunte dagli organi dell'Amministrazione comunale deve essere data comunicazione scritta ai soggetti proponenti entro sessanta giorni dalla loro presentazione.
5. Agli effetti dei precedenti commi le istanze dovranno essere sottoscritte da uno o più cittadini; le petizioni e le proposte da non meno di 30 cittadini o da almeno due associazioni.
6. Il Sindaco e la Giunta per le istanze, proposte e petizioni, di loro competenza, che non hanno avuto risposta, relazionano trimestralmente alla commissione consiliare.
7. Ai fini dei commi precedenti si intendono:
 - a) **ISTANZA**, come la domanda con cui i cittadini, anche in forma singola, chiedono informazioni e ragguagli su determinate questioni di carattere generale o sollecitano specifici interventi.
 - b) **PROPOSTA**, come l'iniziativa attraverso cui un gruppo di cittadini chiede al Comune di adottare uno specifico provvedimento ovvero di revocarne uno in essere.
 - c) **PETIZIONE**, come l'iniziativa attraverso cui un gruppo di cittadini rappresenta agli organi comunali esigenze di interesse generale, esistenti nel seno della comunità, e ne chiede il soddisfacimento.

Art. 12

CONSULTAZIONI POPOLARI

1. Al fine di assicurare all'istituzione comunale ed alla cittadinanza gli strumenti idonei per realizzare un rapporto costante, diretto ed articolato, sono istituite forme di consultazione popolare, indette d'intesa dal Presidente del Consiglio comunale e dal Sindaco secondo le rispettive competenze.
2. Le consultazioni della popolazione o di particolari categorie, settori e organizzazioni della Comunità locale avvengono mediante:

- a. assemblee pubbliche, delle quali deve essere dato tempestivo avviso ai soggetti interessati con precisazione dello specifico oggetto in discussione; l'avviso viene inserito anche nel sito web del Comune;
 - b. sondaggi effettuati per mezzo di questionari, nei quali devono essere indicati con chiarezza e semplicità i quesiti che vengono posti ed ai quali deve essere possibile dare risposte precise, sintetiche, classificabili omogeneamente; le forme di raccolta dei questionari saranno semplificate ed organizzate in modo tale da garantire la massima partecipazione;
 - c. tavoli di concertazione o di confronto con rappresentanze delle categorie economiche e sociali per ricercare preventive linee di intesa e verificare i rispettivi orientamenti;
3. Possono costituire oggetto delle consultazioni popolari iniziative, proposte, programmi, consuntivi sia dell'Amministrazione che del Consiglio riguardanti le rispettive funzioni.
 4. Delle assemblee pubbliche e dei tavoli di concertazione viene redatto verbale con l'indicazione delle problematiche illustrate dall'Amministrazione comunale ed emerse ad opera dei soggetti coinvolti.
 5. L'esito dei sondaggi viene reso noto con relazione in Consiglio comunale. Il suo utilizzo è rimesso all'apprezzamento ed alla valutazione discrezionale dell'organo che ha promosso la consultazione.
 6. Il Comune prevede forme di partecipazione degli utenti nella verifica e nel monitoraggio della qualità dei servizi erogati direttamente o tramite terzi.

Art. 13

INIZIATIVE DEI CITTADINI

1. In applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, il Comune favorisce le autonome iniziative dei cittadini finalizzate al perseguimento dell'interesse generale della Comunità.
2. Le iniziative apprezzabili dal Comune devono svolgersi mediante attività capaci di incidere sull'intera popolazione o su segmenti di essa territorialmente definiti.

Art. 14

ASSOCIAZIONI E FORME DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune riconosce e promuove il valore delle libere associazioni costituite dai cittadini con il fine di concorrere al bene comune della popolazione mediante attività culturali, sociali ed economiche ispirate al principio di democraticità.
2. Il Comune favorisce le associazioni senza fini di lucro, in particolare valorizza il ruolo, delle organizzazioni sindacali, datoriali e imprenditoriali sia quali soggetti rappresentativi di interessi collettivi sia quali interlocutori attivi e propositivi per la risoluzione di problemi della Comunità.
3. A tal fine, è istituito un apposito albo dove vengono iscritte, a richiesta delle interessate, le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale e che, per previsioni statutarie o dell'atto costitutivo, dispongono di organi democraticamente eletti.
4. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

5. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.
6. Nel quadro della partecipazione popolare il Consiglio può istituire consulte locali, tematiche e delle comunità presenti sul territorio del Comune, con il fine di assicurare la più ampia rappresentanza dei cittadini e di tutti coloro che operano stabilmente nell'ambito comunale.
7. Apposito Regolamento per la partecipazione disciplinerà ruolo e funzioni anche delle consulte di cui al comma 6, determinandone le modalità e le procedure di funzionamento.
8. Consiglio e Giunta comunale incontrano, almeno una volta ogni due anni, i responsabili delle associazioni e delle consulte per verificare l'indirizzo seguito dal Comune nelle diverse politiche pubbliche.

Art. 15

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA FORMAZIONE DEL BILANCIO

1. Al fine di assicurare il massimo di partecipazione, in corrispondenza della predisposizione e prima dell'approvazione del Bilancio di previsione, il Sindaco, anche d'intesa con il Presidente del Consiglio comunale, valutandone tempi e modalità, attiva incontri con i responsabili delle associazioni, delle consulte, delle categorie economiche e sociali e i cittadini, riuniti quest'ultimi in assemblee organizzate per zone omogenee, al fine di verificare l'indirizzo seguito dal Comune nelle diverse politiche pubbliche.
2. L'Amministrazione comunale recepisce gli indirizzi e le sollecitazioni prodotte nell'arco dell'anno dagli istituti e dagli strumenti di partecipazione attivati, al fine di derivarne, in relazione con le disponibilità finanziarie dell'Ente, una scala di priorità programmatiche e finanziarie rispettosa delle aspettative della cittadinanza in rapporto al programma di governo.

Art. 16

DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

1. Il Comune di Impruneta riconosce, garantisce e promuove il diritto del cittadino ad essere informato in modo completo ed obiettivo sull'attività degli organi e degli uffici, nonché su ogni altro aspetto afferente l'amministrazione, quale necessario presupposto per la realizzazione della piena trasparenza amministrativa e per l'eliminazione di ogni ostacolo, formale e di fatto, alla partecipazione, all'organizzazione politica, economica e sociale del comune.
2. Il Comune garantisce a tutti i cittadini un'informazione adeguata attraverso idonee strutture organizzative, eventualmente anche in forma associata, anche mediante la redazione di pubblicazioni periodiche espressione di tutti gli organi comunali o di strumenti analoghi.
3. Il Comune garantisce altresì informazione adeguata ai cittadini attraverso il sito web istituzionale.
4. L'attività di informazione ai cittadini viene garantita anche dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico. Art. 17

Art. 17

ALBO PRETORIO

1. Il Comune ai sensi di legge ha un Albo Pretorio on-line sul sito informatico per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei decreti, degli ordini del giorno del Consiglio comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti, delle determinazioni, degli atti e dei manifesti che devono essere portati a conoscenza di tutti.
2. Per consentire comunque l'accesso alle informazioni e agli atti pubblicati ai cittadini ed utenti sprovvisti di apparecchiature informatiche, presso le sedi dell'URP di Impruneta e Tavarnuzze è possibile accedere alla consultazione telematica dell'Albo Pretorio.

Art. 18

CONSIGLIO DELLE CITTADINE E DEI CITTADINI STRANIERI ED APOLIDI

1. Il Comune di Impruneta istituisce il Consiglio delle cittadine e dei cittadini stranieri che provengono da Stati non appartenenti all'Unione Europea o Apolidi che risiedono nel territorio comunale.
2. Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini stranieri ed apolidi, quale organo consultivo della Giunta e del Consiglio comunale, costituisce il punto di riferimento per l'esercizio da parte dei soggetti di cui al comma precedente dei diritti di partecipazione, di accesso e di informazione.
3. Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini stranieri ed apolidi elegge nel proprio seno un Presidente il quale partecipa alle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni Consiliari in qualità di Consigliere straniero aggiunto, con diritto di parola, ma senza diritto di voto.
4. Il Consiglio comunale disciplina con apposito regolamento le elezioni, la composizione, gli atti da sottoporre a parere preventivo obbligatorio di questo e gli atti di sua iniziativa e le relative modalità di presentazione alla Giunta ed al Consiglio comunale, disciplina inoltre le forme di partecipazione del Presidente del Consiglio delle cittadine e dei cittadini stranieri ed apolidi al Consiglio comunale ed alle Commissioni Consiliari.
5. Sono fatte salve le disposizioni nazionali che disciplinino in modo diverso la materia.

CAPO II – REFERENDUM

Art. 19

IL REFERENDUM CONSULTIVO

1. Su iniziativa del 10% dei cittadini residenti nel Comune, i quali abbiano compiuto al momento della proposta il 16° anno di età, compresi i cittadini stranieri residenti da almeno un anno alla data della raccolta delle firme, o su proposta di almeno quattro quinti dei consiglieri assegnati al Consiglio comunale, o anche su proposta del Sindaco, possono essere indetti referendum consultivi per verificare il parere favorevole o contrario in merito

- a regolamenti, risoluzioni, decisioni, atti e deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta.
2. Non possono essere sottoposte a referendum consultivo le deliberazioni degli organi collegiali inerenti le seguenti materie:
 - a. Statuto e regolamenti comunali;
 - b. elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
 - c. personale del Comune, di istituzioni, di aziende speciali e di società a partecipazione comunale;
 - d. tutela dei diritti delle minoranze;
 - e. bilancio, tributi, tariffe e mutui;
 - f. procedimenti espropriativi per pubblica utilità;
 - g. funzionamento del Consiglio comunale;
 - h. atti dovuti, senza contenuto discrezionale del Comune, da emanarsi in forza di disposizioni vincolanti dello Stato, della Regione, degli Enti Locali e della Comunità Europea;
 - i. atti di pianificazione generale e strumenti urbanistici attuativi;
 - j. quesiti che siano già stati oggetto di consultazioni referendarie nell'ultimo quinquennio.
 3. In materia di opere pubbliche il referendum è ammesso esclusivamente fino alla fase progettuale preliminare.

Art. 20

IL REFERENDUM ABROGATIVO

1. Su iniziativa del 10% dei cittadini residenti nel Comune che siano iscritti nelle liste elettorali o su proposta di almeno quattro quinti dei consiglieri assegnati al Consiglio comunale o anche su proposta del Sindaco, possono essere indetti referendum abrogativi sugli atti degli organi collegiali.
2. Non possono essere sottoposte a referendum abrogativo le deliberazioni degli organi collegiali inerenti le seguenti materie:
 - a. Statuto e regolamenti comunali
 - b. elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
 - c. personale del Comune, di istituzioni, di aziende speciali, e di società a partecipazione comunale;
 - d. tutela dei diritti delle minoranze;
 - e. bilancio, tributi, tariffe e mutui;
 - f. procedimenti espropriativi per pubblica utilità;
 - g. funzionamento del Consiglio comunale;
 - h. atti dovuti, senza contenuto discrezionale del Comune, da emanarsi in forza di disposizioni vincolanti dello Stato, della Regione, degli Enti Locali e della Comunità Europea;
 - i. atti di pianificazione generale e strumenti urbanistici attuativi;
 - j. quesiti che siano già stati oggetto di consultazioni referendarie nell'ultimo quinquennio
3. In materia di opere pubbliche il referendum è ammesso esclusivamente fino alla fase progettuale preliminare.

Art. 21

AMMISSIONE AL VOTO

1. Sono ammessi al voto per il referendum consultivo:
 - a. i cittadini residenti nel Comune che abbiano compiuto al momento dell'indizione del referendum il 16° anno di età;
 - b. i cittadini stranieri residenti da almeno un anno al momento della raccolta delle firme.
2. Sono ammessi al voto per referendum abrogativo i cittadini residenti nel Comune che siano iscritti nelle liste elettorali.

Art. 22

AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM

1. Non sono ammessi quesiti referendari la cui formulazione violi la pari dignità sociale e l'eguaglianza dei diritti delle persone discriminando la popolazione per sesso, razza, lingua o religione, per condizioni personali ed economiche o per opinioni politiche.
2. La promozione della proposta di referendum popolare deve essere effettuata da un comitato di cittadini formalmente costituito, che acquisisce il diritto a rappresentarla in tutte le fasi del procedimento. In mancanza del suddetto comitato promotore sono considerati "comitato promotore" i primi cinque firmatari della richiesta referendaria, i quali dovranno comunicare il referente per le comunicazioni da parte dell'Ente.
3. La richiesta deve contenere in modo chiaro e intelligibile l'oggetto e la formulazione del quesito da sottoporre agli elettori.
4. Precedentemente alla raccolta delle firme il testo del quesito referendario è soggetto a giudizio di ammissibilità e di corrispondenza ai limiti fissati dai precedenti articoli.
5. Per la valutazione dell'ammissibilità del quesito referendario è istituita un'apposita Commissione costituita da persone esterne al Comune. La nomina dei membri compete al Consiglio comunale in prima votazione con maggioranza dei quattro quinti e successivamente con maggioranza assoluta. La proposta è presentata dal Presidente del Consiglio comunale dopo opportuna istruttoria da parte della commissione consiliare competente.
6. La Commissione è composta da tre membri dotati di idonea qualificazione professionale nelle materie giuridiche, con particolare riferimento al diritto amministrativo, costituzionale ed all'ordinamento degli enti locali. Nel rispetto del principio di pari opportunità, dovrà essere garantita la presenza di membri appartenenti ad entrambi i sessi.
7. Il Consiglio comunale all'atto della nomina, individua, altresì, tra i membri della Commissione colui che svolgerà le funzioni di Presidente.
8. Il Sindaco indice con decreto il referendum entro 30 giorni dal parere favorevole della Commissione; in caso di parere negativo della Commissione il Sindaco ne prende atto con decreto e comunica il diniego ai proponenti.
9. Nel corso dell'anno, di norma, non può essere indetta più di una giornata di votazione, anche diversa dalla domenica.
10. I referendum possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali politiche, regionali e referendum nazionali.
11. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale non possono essere indetti referendum e decadono quelli non ancora effettuati.

12. Apposito regolamento disciplina le modalità di svolgimento e quanto non previsto dal presente Statuto per l'effettuazione del Referendum.

Art. 23

VALIDITÀ DEL REFERENDUM. ESITI.

1. Il referendum consultivo non necessita per la validità di nessun quorum.
2. Il referendum abrogativo è valido se partecipa al voto la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni amministrative comunali e se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.
3. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato del referendum consultivo, l'organo del Comune interessato ne prende atto ed assume le conseguenti motivate decisioni di attuazione o meno del risultato referendario.
4. Nel caso di atto di competenza consiliare, qualora il Consiglio comunale ritenga di non aderire al risultato referendario, deve espressamente pronunciarsi con una deliberazione contenente ampia e soddisfacente motivazione votata dalla maggioranza dei Consiglieri comunali.
5. Tali decisioni, da parte del Sindaco o del Presidente del Consiglio, secondo le rispettive competenze, devono essere comunicate a tutti gli organi di informazione locale.
6. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato del referendum abrogativo, l'organo competente del Comune può prenderne atto ed assumere le conseguenti decisioni abrogative o confermate.
7. In caso di silenzio o di conferma, decorsi sessanta giorni dall'esito positivo del referendum abrogativo, l'atto decade automaticamente.

CAPO III - L'INTERVENTO DEI PRIVATI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 24

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Ai cittadini ed ai soggetti portatori di interessi coinvolti in procedimento amministrativo, è assicurata la facoltà di intervenire con le modalità e le garanzie stabilite dalla Legge e dai Regolamenti Comunali.

Art. 25

DIRITTO ALL'ACCESSO

1. Il Comune garantisce a tutti i cittadini l'esercizio del diritto all'informazione ed all'accesso, in relazione ai documenti formati o stabilmente detenuti dal Comune medesimo, in conformità ai vigenti principi generali del diritto.
2. Il Regolamento comunale disciplina le modalità del procedimento amministrativo, le comunicazioni agli interessati, la loro partecipazione, la definizione dei termini, il diritto di visione dei documenti e di rilascio di copie degli stessi ed ogni altra disposizione che garantisca adeguatezza, efficienza ed economicità dell'organizzazione, durata della

procedura, tempestiva emanazione del provvedimento, unicità del soggetto responsabile per l'intera procedura.

3. Il diritto di accesso, di cui al comma 1, si esercita direttamente anche nei confronti degli Enti dipendenti, delle Società per Azioni a partecipazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi da chiunque abbia interesse giuridicamente riconosciuto.

Art. 26

TITOLARI DEL DIRITTO D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE

Sono titolari del diritto di accesso i cittadini del Comune, singoli o associati, i consiglieri comunali ed il Difensore civico regionale, nonché chiunque dimostri di avere un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Con apposito regolamento è altresì disciplinato l'esercizio dell'accesso civico.

Art. 27

LIMITI E DIVIETI AL DIRITTO D'ACCESSO

Eventuali limitazioni al diritto di accesso, ulteriori rispetto a quelle predeterminate dalla normativa statale e regionale vigente, sono individuate dall'apposito regolamento sul diritto d'accesso.

Art. 28

DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I consiglieri comunali, ai fini dell'espletamento del loro mandato, hanno il diritto di informazione e di accesso ai documenti amministrativi.
2. Le richieste di cui al precedente comma devono essere evase senza indugio, salvo sussistano motivate ragioni organizzative o difficoltà di reperimento della documentazione.
3. L'esercizio del diritto di accesso agli atti interni, ai documenti dichiarati riservati ed agli atti preparatori non può essere inibito ai consiglieri comunali, sempre che l'accesso sia connesso con l'espletamento del loro mandato.
4. Nell'esercizio del diritto d'accesso i consiglieri sono tenuti al rispetto delle esigenze di riservatezza ed al segreto d'ufficio nei casi stabiliti dalla Legge.
5. Non è consentito ai consiglieri l'uso delle informazioni e delle copie dei documenti ottenute, per fini diversi dall'espletamento del loro mandato.
6. I consiglieri comunali sono esentati dal pagamento dei costi di riproduzione ed altri diritti.

Art. 29

AZIONE POPOLARE E DELLE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE AMBIENTALE

1. Ogni elettore può fare valere in giudizio le azioni e i ricorsi spettanti al Comune.

2. Nel caso in cui si verifichi quanto previsto nel comma precedente, la Giunta valuta se per la tutela degli interessi comunali è necessario che l'Ente si costituisca in giudizio, autorizzando, in caso affermativo, il Sindaco a provvedere con l'assistenza di un legale. Nell'ipotesi in cui la Giunta non ritenesse utile l'intervento, ha il dovere di motivare la decisione.
3. Per le azioni risarcitorie di danni ambientali, promosse verso terzi dalle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della Legge 349/1986, la Giunta valuta se è necessario che il Comune si costituisca in giudizio ed autorizza il Sindaco a provvedere con l'assistenza di un legale. Nell'ipotesi in cui la Giunta non ritenesse utile l'intervento, ha il dovere di motivare la decisione.

Art. 30

RETE CIVICA

1. È istituita la rete telematica di interconnessione tra Comune e cittadinanza.
2. La rete civica dovrà garantire il miglioramento del sistema informativo e della circolazione delle informazioni sia all'esterno che all'interno del Comune. A tal fine, il Comune provvederà a trasferire sulla rete civica servizi idonei a garantire l'interconnessione e la comunicazione con la popolazione.
3. Contestualmente all'Albo Pretorio, gli atti e le informazioni vengono inseriti nel sito web (Albo Pretorio on-line).
4. Vengono inserite nel sito web del Comune le convocazioni del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari.

TITOLO III: ORGANI

CAPO I: GLI ORGANI DI GOVERNO

Art. 31

ORGANI DI GOVERNO

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta comunale, il Sindaco.
2. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali non possono ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e/o alla vigilanza del Comune.

CAPO II: IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 32

IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale rappresenta l'intera Comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio comunale ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali, il Consiglio comunale privilegia il metodo e gli strumenti della pianificazione e della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione degli altri Comuni, della Città Metropolitana, della Regione e dello Stato.
4. Il Consiglio comunale indirizza altresì l'attività dell'Ente con l'adozione di atti amministrativi fondamentali di carattere normativo, di pianificazione e programmazione; sono atti fondamentali quelli che contengono l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, le risorse e gli strumenti dell'azione, le prescrizioni da osservare, individuando gli elementi la cui variazione richieda un ulteriore intervento del Consiglio comunale stesso.

Art. 33

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato da apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e che prevede, in particolare, le modalità di convocazione, di presentazione e di discussione delle proposte di deliberazione.

Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute prevedendo che le sedute del Consiglio Comunale possono essere di prima e seconda convocazione e che, in prima convocazione, si delibera validamente con l'intervento di almeno otto componenti, mentre per la seconda convocazione è richiesto l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati escluso il Sindaco.

2. Il Regolamento disciplina altresì il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti costituite ai sensi del presente Statuto.
3. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario generale.

Art. 34

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. E' istituita la figura del Presidente del Consiglio comunale che ha il compito di presiedere il Consiglio comunale e di dirigerne i lavori.
2. Il Presidente del Consiglio comunale è eletto tra i Consiglieri comunali, a scrutinio palese nella seduta di insediamento e subito dopo la convalida degli eletti, a maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati.
3. Al fine di ricercare soluzioni condivise per la nomina delle cariche istituzionali, ove non si raggiunga il quorum previsto, in seduta successiva si procede ad una seconda votazione per la validità della quale è richiesta la stessa maggioranza di cui la comma precedente.

4. Ove non si raggiunga neppure nella seconda votazione il quorum richiesto, si procede ad una terza votazione nella medesima seduta, per la validità della quale è richiesta la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
5. Ove non si raggiunga neppure nella terza votazione il quorum richiesto, si procede al ballottaggio, a maggioranza semplice fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella terza votazione. In ogni caso la procedura di nomina del Presidente del Consiglio comunale deve concludersi entro 30 giorni dalla seduta di insediamento.
6. Subito dopo l'elezione del Presidente, il Consiglio comunale, con gli stessi criteri di cui ai commi precedenti, elegge il Vice presidente del Consiglio comunale.
7. Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale, assicura il collegamento politico istituzionale con il Sindaco ed i gruppi consiliari, è garante del rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio comunale, cura la programmazione dei lavori del Consiglio comunale, ne predispone, sentito il Sindaco, l'ordine del giorno, presiede e convoca la conferenza dei capigruppo, riceve le interrogazioni, le interpellanze, le domande di attualità, le mozioni e gli ordini del giorno da sottoporre al Consiglio comunale, dandone comunicazione al Sindaco e all'assessore competente, per la risposta nei termini di Legge. Assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio comunale.
8. In caso di assenza del Presidente, il Consiglio comunale è presieduto dal Vice Presidente e, in mancanza dal Consigliere anziano.
9. Il Consigliere anziano è colui che ha conseguito il maggior numero di voti, rappresentato dai voti di lista e dai voti individuali, con eccezione oltre che del Sindaco anche dei candidati alla carica di Sindaco risultati non eletti. In caso di parità di voti è il più anziano di età.
10. Il Presidente dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio comunale. Per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale degli Uffici e del personale del Comune, secondo quanto previsto negli atti di organizzazione dell'Ente.
11. Oltre che per dimissioni volontarie, nel qual caso si procede alla sostituzione nella stessa seduta in cui ne viene preso atto, il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati con mozione di sfiducia concernente ragioni di natura istituzionale e presentata da almeno un terzo dei consiglieri assegnati. La mozione è discussa entro 20 giorni dalla data di presentazione e si intende approvata se consegue la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale.
12. Fino all'elezione del Presidente e del Vicepresidente il Consiglio comunale viene convocato e presieduto secondo le modalità di Legge.

Art. 35

INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Nella seduta di insediamento il Consiglio comunale procede, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, alla convalida degli eletti, alla nomina del Presidente del Consiglio comunale e del Vice Presidente ed alla presa d'atto della nomina della Giunta da parte del Sindaco.
2. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata entro il termine di 10 gg. dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla data di convocazione. In caso di inosservanza di tale obbligo provvede il Prefetto, in via sostitutiva ai sensi di Legge.
3. La seduta di insediamento è convocata e presieduta secondo le modalità previste dalla Legge.

Art. 36

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Presidente convoca il Consiglio comunale in seduta ordinaria e straordinaria così come stabilito dal Regolamento per il funzionamento dello stesso.
2. Il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 37

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Il Sindaco, sentita la Giunta, entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data dell'insediamento, presenta al Consiglio comunale, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun Consigliere ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, presentando, entro 30 giorni dall'insediamento del Consiglio comunale, per iscritto le proprie proposte.
3. Nel corso della durata del mandato, è facoltà del Consiglio comunale provvedere a integrare con adeguamenti e/o modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale; a tal fine ciascun consigliere può presentare per iscritto integrazioni, adeguamenti e/o modifiche, mediante appositi emendamenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale.
4. Allo scadere del secondo e del quarto anno della legislatura, il Consiglio comunale provvede entro il 30 giugno, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e degli assessori.
5. Al termine del mandato politico-amministrativo il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio comunale il documento di rendicontazione dello stato di attuazione delle linee programmatiche.
6. Tutti gli atti di programmazione e le deliberazioni approvate o adottate dagli organi di governo non possono contenere indicazioni contrastanti con le suddette linee programmatiche, se non previa ed esplicita modifica delle stesse, adottata dal Consiglio comunale.

Art. 38

SITUAZIONE REDDITUALE E PARTECIPAZIONI ASSOCIATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Per assicurare la massima trasparenza, i Consiglieri entro trenta giorni dal momento dell'elezione e per ogni anno del mandato, entro il 30 settembre, sono tenuti a rendere pubbliche la propria situazione reddituale, il proprio curriculum e la propria situazione associativa, con espressa dichiarazione di non appartenenza a società segrete e di non avere collegamenti con la criminalità organizzata, nonché ogni altro documento e/o informazione richiesta dalla legge.

2. Le modalità per l'attuazione del presente articolo sono disposte nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 39

I CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità alla quale rispondono, ed esercitano le loro funzioni in piena libertà di idee senza vincolo di mandato.
2. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla Legge.
3. I Consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni di cui sono membri.
4. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sedute del Consiglio comunale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale.
5. A tale fine, il Presidente del Consiglio comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento d'ufficio dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede a comunicargli per iscritto l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle proprie assenze, nonché di fornire al Presidente del Consiglio comunale eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Decorso quest'ultimo termine, il Consiglio comunale esamina e delibera, tenuto adeguatamente conto delle giustificazioni presentate. I casi di assenza sono specificati nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
6. Il mancato intervento del Consigliere alle Commissioni di cui è membro, attiva la procedura di decadenza dalla Commissione medesima, secondo le modalità previste dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
7. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale previsti dalla Legge, sono disciplinati dallo Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
8. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende partecipate e dagli enti dipendenti, tutti gli atti, le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato. Le forme e le modalità per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dalle leggi e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
9. I Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente previsti dalla Legge.
10. Consiglieri, Sindaco e Assessori devono astenersi da prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti e affini fino al 4° grado.
11. I Consiglieri, in numero non inferiore ad un quinto, possono attivare il controllo di legittimità sugli atti del Consiglio e della Giunta, nei casi e con le modalità previsti dalla Legge.
12. Il comportamento dei Consiglieri deve essere improntato al principio di correttezza e di rispetto dell'istituzione che rappresenta, degli altri componenti del Consiglio comunale e della Amministrazione comunale secondo le modalità disciplinate dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 40

I GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare, anche nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo consigliere.
2. I consiglieri possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti, secondo le modalità stabilite nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
3. I gruppi consiliari si costituiscono nella prima seduta del Consiglio comunale secondo quanto previsto nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale. Il Consiglio comunale nella stessa seduta prende atto delle designazioni dei Capigruppo.
4. Le funzioni ed i poteri dei Capigruppo sono disciplinate dal presente Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
5. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale dovrà contenere norme di contrasto all'eccessiva frammentazione, per mantenere coerenza fra la formazione dei gruppi consiliari e le liste presentate alla competizione elettorale.

Art. 41

LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. E' istituita la Conferenza dei capigruppo la cui composizione e le cui attribuzioni sono stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
2. La Conferenza dei capigruppo è l'organo consultivo del Presidente del Consiglio comunale ed ha la funzione di assicurare il positivo e regolare svolgimento dei lavori del medesimo, partecipando periodicamente alla programmazione dell'attività del Consiglio comunale stesso nonché delle Commissioni consiliari permanenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
3. Il Sindaco, o un assessore da lui delegato, può partecipare alla Conferenza dei Capigruppo.

Art. 42

LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Sono costituite in seno al Consiglio comunale le commissioni consiliari permanenti con funzioni referenti, di controllo, consultive ed eventualmente redigenti.
2. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale disciplina i rapporti fra queste e il Consiglio comunale nel suo complesso, ne determina il numero e la composizione nel rispetto del criterio proporzionale e delle pari opportunità e ne disciplina il funzionamento, assicurando comunque la partecipazione di ciascun gruppo ai lavori di ciascuna commissione.
3. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale disciplina, altresì, la possibilità per le Commissioni di avvalersi di esperti esterni al Comune, previa valutazione della compatibilità con le risorse finanziarie previste in bilancio.
4. Per assicurare l'esercizio della funzione di controllo è istituita la commissione consiliare permanente di controllo e garanzia, composta da cinque consiglieri, compreso il Presidente, la quale riferisce al Consiglio comunale i risultati dei controlli effettuati dagli uffici e servizi

di cui all'art. 147 del Testo Unico, con le proprie valutazioni, ed adempie alle altre funzioni alla stessa attribuite dal Consiglio comunale ai sensi del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

5. La commissione consiliare di controllo esamina il bilancio economico e finanziario e gli altri atti di rilevante interesse di istituzioni, aziende, consorzi, società, concessionari, nonché di enti, associazioni, fondazioni e comitati cui partecipa il Comune.
6. La Presidenza della Commissione di controllo e garanzia è attribuita alle opposizioni presenti nel Consiglio comunale. Le modalità di insediamento della Commissione, di nomina dei suoi componenti e di funzionamento della Commissione stessa sono disciplinate dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 43

LE COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI

1. Il Consiglio comunale può istituire, secondo le modalità previste dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, Commissioni "temporanee e speciali". Le Commissioni speciali possono essere istituite con l'incarico di condurre approfondimenti conoscitivi ed in generale per esaminare argomenti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune, relazionando al Consiglio comunale sui risultati conseguiti.
2. Il Consiglio comunale, su proposta motivata presentata per scritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati può istituire al proprio interno, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, "commissioni d'indagine" per verificare particolari attività, situazioni ed avvenimenti dei quali il Consiglio comunale ritiene necessario acquisire elementi di valutazione e giudizio.
3. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale prevede le norme per l'esercizio dei poteri e per il funzionamento delle commissioni d'indagine.
4. Ai Consiglieri membri delle Commissioni si applicano le norme sui permessi e le indennità previste per i Consiglieri comunali.

CAPO III: IL SINDACO

Art. 44

II SINDACO

1. Il Sindaco, capo dell'Amministrazione comunale, rappresenta l'Ente e la Comunità. L'esercizio della rappresentanza può essere delegato ai singoli Assessori per le attività di natura politico-istituzionale.
2. Il Sindaco promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere della comunità stessa.
3. Il Sindaco nomina gli assessori, convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.
4. Quale Presidente della Giunta comunale ne esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nella proposta di indirizzi generali di governo. In caso di assenza, può impartire le direttive necessarie per assicurare il regolare svolgimento della attività.

5. Il Sindaco è tenuto a rispondere ad ogni istanza di controllo e verifica sull'attività amministrativa avanzata dal Consiglio comunale o dalle sue articolazioni. Risponde direttamente, o tramite un Assessore da lui incaricato, alle interrogazioni ed alle interpellanze.
6. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione comunale, a tal fine sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario generale e ai Responsabili dei Servizi in ordine agli indirizzi amministrativi secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
7. Il Sindaco altresì promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che enti, aziende, istituzioni e società partecipate dal Comune, svolgano le loro attività conformemente agli indirizzi programmatici espressi dal Consiglio comunale.
8. Il Sindaco esercita i poteri di ordinanza e di nomina nei casi previsti dalla Legge.
9. Il Sindaco altresì provvede, ai sensi di Legge, in materia di informazione della popolazione in caso di calamità naturali ed in generale sulle problematiche relative alla protezione civile.
10. La rappresentanza in giudizio del Comune spetta al Sindaco. La costituzione in giudizio è decisa dalla Giunta comunale con deliberazione nella quale è individuato il patrocinatore.
11. Il Sindaco sottoscrive accordi, comunque denominati, promossi dall'Amministrazione comunale o da altri soggetti pubblici e/o privati, sentita, ove possibile, la Commissione consiliare competente a pronunciarsi in merito all'intervento oggetto dei suddetti accordi.
12. Il Sindaco, al fine di conseguire una maggiore efficacia nello svolgimento del proprio mandato e di favorire una maggiore partecipazione dei consiglieri all'attività dell'Ente, può delegare ai consiglieri comunali lo studio e l'approfondimento di materie e problematiche circoscritte e puntuali. In tale veste il Consigliere delegato collabora e coadiuva il Sindaco nell'esame e nella cura di argomenti e problemi specifici formulando, eventualmente, allo stesso osservazioni e proposte. Detti incarichi non comportano alcuna possibilità di adozione di atti con rilevanza esterna né di adozione di atti di gestione di qualsiasi natura non avendo gli stessi poteri decisionali di alcun tipo, o diversi o superiori, rispetto agli altri Consiglieri comunali.

Art. 45

VICE-SINDACO

1. L'Assessore nominato Vice Sindaco sostituisce ed esercita le funzioni attribuite al Sindaco dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti, in caso di sua assenza o impedimento.
2. In caso di assenza o impedimento del Vice-Sindaco gli Assessori esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine indicato nel provvedimento di nomina.

Art. 46

NOMINA DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

1. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale, provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società nel rispetto dei seguenti principi:
 - a. trasparenza e pubblicità delle procedure, anche attraverso l'istituzione di un unico apposito albo, da costituirsi all'inizio di ogni mandato amministrativo e suscettibile

- di integrazioni e modifiche per tutta la durata di questa, dal quale poter attingere per le nomine e designazioni di cui sopra;
- b. competenza ed esperienza dei nominati;
 - c. garanzia della rappresentanza degli interessi della comunità;
 - d. garanzia della rappresentanza di entrambi i sessi.
2. I rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società esercitano il loro mandato in coscienza ed in autonomia da ogni condizionamento che possa derivare dall'eventuale appartenenza ad associazioni e società.
 3. Qualora il Comune aderisca ad associazioni senza fini di lucro o concorra ad istituirle, non costituisce causa di incompatibilità il conferimento, in connessione al mandato elettivo, al Sindaco o agli Assessori, della carica di Presidente o Amministratore, purché previsto espressamente dallo statuto dell'associazione.
 4. I rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società devono presentare annualmente al Consiglio comunale una relazione sull'attività svolta.
 5. I rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società entro trenta giorni dalla loro nomina e per ogni anno del mandato, entro il 30 settembre, sono tenuti, ai sensi della Legge, a rendere pubbliche, secondo le modalità previste dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, la propria situazione reddituale e la propria situazione associativa, con espressa dichiarazione di non appartenenza a società segrete e di non avere collegamenti con la criminalità organizzata.

CAPO IV: LA GIUNTA COMUNALE

Art. 47

LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è l'organo collegiale di governo del Comune che collabora con il Sindaco e lo coadiuva nella attuazione del programma amministrativo. La Giunta svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.
2. La Giunta impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. La Giunta adotta tutti gli atti concreti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del Comune e nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.
4. La Giunta adotta inoltre, tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge e dal presente Statuto al Consiglio comunale e agli altri organi del Comune.
5. La Giunta concorre con le proprie proposte ad elaborare le linee programmatiche di mandato che il Sindaco presenta al Consiglio comunale, così come previsto dall'art. 37 del presente Statuto.
6. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza anche con provvedimenti deliberativi generali, con i quali si indicano lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla Legge e dallo Statuto.
7. La Giunta cura i raccordi operativi con gli organismi intercomunali e con gli altri livelli istituzionali, sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale, dei programmi integrati di area approvati e nell'ambito della gestione associata dei servizi.

8. La Giunta comunale, anche tramite i singoli assessori, impartisce ai Responsabili dei Servizi le necessarie direttive ai fini dell'espletamento dei compiti loro assegnati. Il Regolamento generale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici prevede le forme e le modalità di comunicazione al Consiglio comunale delle direttive impartite.

Art. 48

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede e dal numero massimo di assessori previsto dalla Legge. Possono essere nominati assessori i cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
2. Gli Assessori non facenti parte del Consiglio comunale partecipano ad esso senza diritto di voto.
3. I provvedimenti di nomina degli Assessori e del Vice-Sindaco devono essere adottati dal Sindaco entro il 10° giorno dalla data di proclamazione degli eletti, e comunicati al Consiglio comunale nella prima seduta utile dopo la convalida degli eletti.
4. Agli Assessori non facenti parte del Consiglio comunale si applicano le norme sulle aspettative, permessi ed indennità degli amministratori locali.
5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco e del Vice-sindaco.
6. Gli assessori devono rappresentare entrambi i sessi.
7. I componenti della Giunta competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi da esercitare attività professionale in tali materie nell'ambito del territorio da essi amministrato.
8. Il comportamento degli Assessori nell'esercizio delle proprie funzioni deve essere improntato alla imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione fra le funzioni, competenze e responsabilità degli Amministratori e quelle proprie dei responsabili dei servizi comunali.

Art. 49

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

1. Le modalità di convocazione e il funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa, anche mediante l'approvazione di norme che ne regolano l'attività.
2. Per la validità delle riunioni è richiesta la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi legittimamente presiede la seduta in sua vece.
3. Il Sindaco e gli Assessori devono astenersi dal prendere parte alla discussione e votazione di atti riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini fino al 4° grado.
4. Le riunioni della Giunta comunale non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa o del Sindaco. Alle stesse partecipa il Segretario generale che provvede alla redazione del verbale.

Art. 50

SITUAZIONE REDDITUALE E PARTECIPAZIONI ASSOCIATIVE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.

Al Sindaco ed agli Assessori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38.

TITOLO IV: STRUTTURA DELL'ENTE

CAPO I : PRINCIPI GENERALI

Art. 51

PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI

1. Il Comune è organizzato secondo il principio della distinzione dei ruoli tra gli organi politici, a cui sono affidate competenze d'indirizzo, di programmazione e di controllo, e gli organi burocratici, ai quali è affidata la gestione amministrativa e delle risorse umane e strutturali.
2. Ai fini della regolamentazione dell'ordinamento dei servizi e degli uffici le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo di competenza del Consiglio comunale sono esercitate esclusivamente mediante la formulazione dei criteri generali sull'ordinamento dei Servizi e degli uffici.
3. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura per il raggiungimento del più alto livello possibile di rispondenza dell'azione amministrativa al pubblico interesse.
4. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti.
5. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
6. L'attività amministrativa del Comune si esplica nel perseguimento di obiettivi determinati e deve essere informata ai seguenti criteri:
 - a. organizzazione per piani, programmi ed obiettivi;
 - b. analisi ed individuazione della produttività, dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun dipendente dell'ente;
 - c. individuazione di responsabilità collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d. superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale e collaborazione tra gli uffici;
 - e. coordinamento tra servizi.
7. Nell'attuazione di tali criteri e principi il Segretario generale e i Responsabili dei Servizi assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

Art. 52

CRITERI ORGANIZZATIVI

1. La struttura comunale collabora con gli organi politici fornendo il necessario supporto tecnico a partire dalla fase di elaborazione dei piani e programmi fino alla definizione degli obiettivi. Essa opera nell'ambito degli indirizzi e delle direttive degli organi di governo del Comune.
2. Gli indirizzi e le direttive devono comunque rispettare, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'art. precedente, l'autonomia organizzativa e tecnica, nonché la professionalità del personale.
3. L'attività della struttura è sottoposta al controllo di efficienza e di economicità gestionale secondo le disposizioni di Legge e con le modalità previste dal Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici e dal Regolamento di contabilità.
4. Per il conseguimento dei fini istituzionali dell'Ente il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale dipendente attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti, con le modalità specificate nel Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici.

Art. 53

IL REGOLAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI

1. Con l'adozione del Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici si disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della struttura del Comune, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra servizi e uffici e tra questi e il Segretario generale.
2. Il Regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi strategici e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento. Al Segretario generale ed ai Responsabili dei Servizi spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire gli obiettivi operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Il Consiglio comunale approva i criteri generali per la stesura del Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici tenendo conto di quanto previsto nel presente Statuto. La Giunta comunale approva il Regolamento stesso.

Art. 54

IL CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

1. Il Comune si dota degli strumenti adeguati previsti dalle leggi vigenti per:
 - a. garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);

- b. verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
 - c. valutare le prestazioni del personale con compiti di direzione;
 - d. valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico);
2. Ai fini del controllo di gestione, il Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici e quello di contabilità dovranno definire:
- a. l'unità o le unità responsabili della progettazione e della gestione del controllo di gestione;
 - b. le unità organizzative a livello delle quali si intende misurare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
 - c. le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili;
 - d. l'insieme dei prodotti e delle finalità dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera Amministrazione o a singole unità organizzative;
 - e. le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti;
 - f. gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità;
 - g. la frequenza di rilevazione delle informazioni.

CAPO II: IL PERSONALE

Art. 55

IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario generale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario generale.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario generale sono stabiliti dalla Legge e dalla contrattazione collettiva.
3. Il Segretario generale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi comunali, del Presidente del Consiglio comunale e degli uffici dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.
4. Le funzioni e le competenze sono disciplinate dalla Legge e dal Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici.

Art. 56

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

1. Il Sindaco può nominare un Vice-Segretario tra i Responsabili dei servizi dell'Ente, in possesso dei requisiti richiesti secondo quanto stabilito dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Il Vice Segretario generale esercita le funzioni vicarie del Segretario generale coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 57

I RESPONSABILI DEI SERVIZI

1. I Responsabili dei Servizi sono nominati con provvedimento motivato del Sindaco. Ad essi sono attribuite responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi di governo dell'Ente.
2. Le loro funzioni e competenze sono stabilite dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici.

Art. 58

INCARICHI DI RESPONSABILITA' E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Il Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici disciplina casi e le modalità di copertura dei posti di Responsabile di Servizio nonché il conferimento di incarichi di alta specializzazione mediante contratti stipulati a tempo determinato ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.

Art. 59

PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORAZIONI ESTERNE

1. La struttura comunale è composta da personale dipendente assunto a tempo indeterminato in base ai provvedimenti di programmazione del fabbisogno di personale e di determinazione della dotazione organica approvati dalla Giunta comunale.
2. Il Comune altresì può avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego di personale previste dalle vigenti disposizioni di Legge.
3. Il Regolamento dei servizi e degli uffici può prevedere altresì collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

Art. 60

UFFICI DI STAFF

1. Il Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla Legge, composti secondo le vigenti disposizioni.
2. Il Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici può prevedere altresì la costituzione dell'ufficio avvocatura comunale con personale dipendente dell'Ente.

TITOLO V: LA GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE

Art. 61

AUTONOMIA FINANZIARIA

1. Il Comune ha autonomia finanziaria nell'ambito della Costituzione della Repubblica, delle leggi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, del proprio Statuto e dei propri regolamenti; il Comune ha un proprio patrimonio.
2. In coerenza con i principi dettati dalla Costituzione, ed in particolare dall'articolo 119, l'autonomia finanziaria è finalizzata a garantire, con le modalità e nei termini definiti nel programma politico di mandato amministrativo, il raggiungimento degli obiettivi di rappresentanza e sviluppo della propria comunità, di efficace, efficiente ed economica gestione dei servizi e le finalità di interesse generale che l'ente intende perseguire.
3. I cittadini concorrono al finanziamento delle spese sulla base della loro capacità contributiva e concorrono a sostenere i costi dei servizi erogati sulla base della loro utilizzazione e della loro capacità contributiva. Il Comune tiene conto della necessità di tutelare le fasce più deboli della popolazione in particolare attraverso esenzioni e/o riduzioni.
4. Il Comune ha una autonoma potestà impositiva per imposte, tasse e tariffe, esercitata sulla base dei precetti costituzionali e dei principi fissati dalle leggi vigenti.

Art. 62

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

1. Il bilancio di previsione annuale e pluriennale costituisce lo strumento di programmazione dell'attività del Comune.
2. Il bilancio di previsione annuale, il bilancio pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili sono redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi. E' altresì garantita la previsione di modalità attraverso cui assicurare la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del Bilancio di previsione ai cittadini e agli organismi di partecipazione.
3. Nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti dalla Legge per la predisposizione ed approvazione del Bilancio di previsione, per le finalità e conseguenze di cui all'art. 141

comma 1 c) del T.U. 267/2000 il Difensore Civico Regionale nomina un Commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio comunale con le modalità di cui al Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

4. Il Difensore Civico Regionale è l'organo preposto al controllo anche per tutti gli altri adempimenti obbligatori previsti dalla Legge in materia di bilancio e programmazione.

Art. 63

IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

1. Il Piano esecutivo di gestione è lo strumento che completa la programmazione dell'attività del Comune.
2. La Giunta, sulla base del bilancio di previsione e degli indirizzi del Consiglio comunale definisce il Piano esecutivo di gestione determinando gli obiettivi di gestione e affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie ai Responsabili dei Servizi, con le modalità stabilite dalle leggi sull'ordinamento contabile e dai regolamenti comunali.

Art. 64

IL CONTROLLO CONTABILE

1. Nel Regolamento di contabilità dovranno essere previste metodologie di analisi e valutazione, indicatori e parametri nonché scritture contabili che consentano, oltre al controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei conti economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati con l'analisi delle cause degli spostamenti e le misure per eliminarli.
2. Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel Regolamento di contabilità i Responsabili dei Servizi dovranno periodicamente riferire circa l'andamento dei servizi e delle attività a cui sono preposti.
3. Il Consiglio comunale conosce l'andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive alla Giunta, al Collegio di Revisione, al Segretario generale e ai Responsabili dei Servizi sugli aspetti gestionali delle attività con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi e allo stato di attuazione dei programmi.
4. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
5. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Art. 65

LA REVISIONE DEI CONTI

1. Le funzioni di verifica e di controllo economico-finanziario sono attribuite all'organo di revisione economico-finanziaria, costituito a norma di legge.

2. Con il Regolamento di contabilità vengono disciplinate le modalità di revoca e di decadenza dell'organo di Revisione.
3. Per l'esercizio della sua funzione l'organo ha il più ampio diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi.
4. Il Regolamento di contabilità disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio dell'organo di revisione specificandone le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia nonché individuando le forme e le procedure per un corretto raccordo operativo-funzionale fra la sfera di attività dello stesso e quella di altri organi ed uffici dell'Ente.
5. L'organo collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e controllo: a tal fine può essere invitato a partecipare alle sedute del Consiglio comunale e a quelle della Giunta comunale, senza diritto di voto.
6. All'organo di Revisione è inoltre demandata la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e l'attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della medesima. Di ciò verrà redatta apposita relazione, a corredo della deliberazione consiliare che approva il conto consuntivo, formata da una parte economica ed una descrittiva contenente rilievi e proposte per una gestione maggiormente caratterizzata da efficienza, produttività ed economicità.
7. All'organo di Revisione dei conti possono essere affidate ulteriori funzioni relative alla verifica dei risultati del controllo di gestione.
8. La responsabilità dell'organo è stabilita dalla Legge e dalle norme del codice civile.
9. L'organo di revisione in tutti i casi di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a società in house e comunque in tutti i casi di partecipazione del Comune verifica il rispetto delle disposizioni del contratto di servizio e a tal fine annualmente presenta una relazione al Consiglio comunale.

TITOLO VI: I SERVIZI PUBBLICI

Art. 66

PRINCIPI GENERALI

1. La gestione dei servizi pubblici da parte del Comune è rivolta al soddisfacimento delle esigenze dei cittadini utenti nel rispetto delle condizioni di efficienza, efficacia, economicità di gestione, garantendo accessibilità e qualità di fruizione, e, a tali fini, l'autonomia imprenditoriale.
2. L'erogazione dei servizi pubblici si ispira ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, tutela delle esigenze degli utenti, con particolare riferimento a quelli in disagiate condizioni.

Art. 67

SCELTA DELLE FORME GESTIONALI

1. La scelta della forme gestionali dei servizi pubblici tra quelle previste e disciplinate dalle disposizioni normative, è effettuata con deliberazione del Consiglio comunale a

- maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La stessa maggioranza è richiesta per la trasformazione della forma gestionale, nonché per la sua eventuale dismissione.
2. La deliberazione deve evidenziare gli obiettivi di interesse pubblico perseguiti ed i vantaggi di economicità ed efficienza del servizio conseguenti alla sua gestione mediante la forma prescelta.
 3. Nel caso di società partecipate, sono adottate dalla Giunta comunale le determinazioni che non riguardano l'entità della partecipazione societaria e che non incidono sulla qualità di socio.

Art. 68

INDIRIZZO E CONTROLLO

1. Gli indirizzi programmatici per ogni servizio pubblico sono adottati dal Consiglio comunale su proposta della Giunta. Gli indirizzi sono definiti, avuto riguardo alle finalità aziendali, in stretta connessione con gli obiettivi strategici e di mandato dell'Amministrazione comunale.
2. Nei limiti e nel rispetto delle leggi vigenti, il Comune svolge altresì attività di regolazione, diretta ad assicurare la regolarità, la continuità, la fruizione dei servizi essenziali in condizioni di uguaglianza, la loro universalità e la determinazione della tariffa massima, ove non sia previsto dalla Legge altro soggetto di regolazione della materia.
3. I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali e dei consorzi nonché delle società partecipate dal Comune stabiliscono le modalità di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulla loro attività da parte del Comune e di pubblicità degli atti fondamentali relativi alla gestione dei servizi, conformemente al presente Statuto.
4. Qualunque sia la forma di gestione prescelta per l'organizzazione dei servizi, dovranno essere previsti criteri di rapporto e forme di raccordo fra il soggetto gestore ed il Comune idonei ad assicurare il perseguimento del pubblico interesse.
5. Il Sindaco fornisce ai consiglieri capogruppo gli ordini del giorno delle Assemblee degli enti, aziende, istituzioni e società partecipati dal Comune e, preferibilmente in modo preventivo, informa la Commissione competente dell'approvazione, da parte degli organi sopra citati, di atti che prevedano una successiva deliberazione da parte del Consiglio comunale.
6. L'approvazione dello Statuto dei soggetti gestori e le sue modifiche od integrazioni sono di competenza del Consiglio comunale.
7. Al fine di garantire la massima trasparenza nell'organizzazione e nel funzionamento dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e controllo degli utenti.
8. In sede di approvazione del conto consuntivo la Commissione consiliare competente verifica la rispondenza dei risultati ottenuti agli indirizzi programmatici, di cui al primo comma.

Art. 69

GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

1. La scelta della forma di gestione dei servizi privi di rilevanza economica, fatto salvo quanto eventualmente stabilito da norme speciali e nel rispetto della normativa vigente in materia, è effettuata, di volta in volta, con deliberazione del Consiglio comunale.

Art. 70

CONTRATTO DI SERVIZIO

1. I rapporti fra Comune concedente e soggetto erogatore del servizio sono regolati da un contratto di servizio, che deve prevedere i seguenti elementi minimi:
 - a) gli standard quali-quantitativi minimi del servizio;
 - b) le modalità di determinazione del canone di concessione del servizio, nel rispetto della normativa vigente;
 - c) le garanzie che devono essere prestate dal gestore;
 - d) le sanzioni in caso di mancata osservanza del contratto, di mancata adozione della Carta del servizio di cui al successivo articolo e di mancata osservanza della stessa.

Art. 71

CARTA DEI SERVIZI PUBBLICI

1. In base ai criteri generali stabiliti dai precedenti articoli, ciascun soggetto erogatore può adottare una Carta dei servizi, che deve ricevere l'esplicito assenso dei rappresentanti del Comune in seno allo stesso soggetto erogatore.
2. La Carta dei servizi individua, rende pubbliche e garantisce le modalità di prestazione del servizio ed i fattori da cui dipende la sua qualità, prevede i meccanismi di tutela per gli utenti e le procedure di reclamo ed assicura la piena informazione degli utenti.

Art. 72

L'ISTITUZIONE

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi il Consiglio comunale può costituire Istituzioni, organismi strumentali del Comune, privi di personalità giuridica, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle Istituzioni, il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione è stabilito dal Regolamento istitutivo.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di Legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.
4. L'ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le Istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle Istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
6. Il Regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo della istituzione nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel Regolamento stesso.

Art. 73

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

1. Il Comune persegue e valorizza l'attività diretta a conseguire obiettivi di interesse comune con altri enti mediante accordi ed intese di cooperazione.
2. Il Comune altresì promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare lo svolgimento unitario di servizi e funzioni ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali; a tal fine si avvale dei moduli organizzativi e degli istituti previsti dalla Legge.

TITOLO VII: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 74

REGOLAMENTI COMUNALI

Il Comune emana i Regolamenti necessari per l'attuazione delle previsioni del presente Statuto in base ai principi ivi espressi; nelle more di tale emanazione continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari vigenti per quanto non in contrasto con esso.

Art. 75

ENTRATA IN VIGORE

1. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Ai sensi dell'art.1 comma 3 del T.U.E.L. 267/2000 il Comune, a seguito dell'entrata in vigore di leggi che enunciano principi incompatibili con lo Statuto, è tenuto ad adeguare lo Statuto stesso entro 120 giorni dall'entrata in vigore di dette leggi; il Segretario generale è tenuto a segnalare immediatamente al Presidente del Consiglio comunale tale evenienza, per i provvedimenti di competenza e comunque si intendono eliminate e/o abrogate le norme in contrasto con le Leggi successive.